



## Ufficio Atti Normativi

### **REGOLAMENTO DEI CENTRI DI ATENEO**

*(Emanato con D.R. n. 232/2002-03 del 18 dicembre 2002, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 42 del 30 gennaio 2003 e modificato con D.R. n. 586 del 31 marzo 2003 pubblicato nel B.U. n. 44 del 30 Maggio 2003)*

*Regolamento abrogato ai sensi dell'Art. 15, comma 2, del "Regolamento delle Strutture Scientifiche e Didattiche" a decorrere dal 23.06.2012*

#### **ART. 1**

##### Istituzione e disattivazione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena possono essere istituiti, ai sensi degli Artt. 34, 35 e 36 dello Statuto: Centri Interdipartimentali, Centri Interuniversitari e Centri di Servizi di Ateneo e di Facoltà.
2. I Centri interdipartimentali e interuniversitari vengono istituiti, con Decreto Rettorale, su delibera del Senato Accademico e, limitatamente agli aspetti finanziari e a quelli inerenti le strutture, del Consiglio di Amministrazione.
3. I Centri di servizi di Ateneo sono istituiti con Decreto Rettorale, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. I Centri possono essere disattivati con Decreto Rettorale, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro interessato con delibera del Senato Accademico, o del Consiglio di Amministrazione per i Centri di Servizi di Ateneo, che accerti il venir meno delle finalità o delle risorse del Centro medesimo.

#### **ART. 2**

##### Centri Interdipartimentali

1. Per Centri Interdipartimentali si intendono, in particolare, quelle strutture complesse che svolgono attività di ricerca connesse alla partecipazione a progetti scientifici promossi da Enti Pubblici o ad altre ricerche che l'Università svolge sulla base di contratti e convenzioni, cui partecipano docenti o altro personale titolare di fondi di ricerca appartenenti a più Dipartimenti.
2. Per la costituzione dei Centri Interdipartimentali è necessaria la delibera dei Consigli dei Dipartimenti interessati. All'attività dei Centri possono partecipare anche singoli docenti interessati a specifici progetti di ricerca.
3. Nella proposta di istituzione devono essere indicati:
  - a) denominazione del Centro;
  - b) ragioni scientifiche, organizzative, di economicità e sinergia delle risorse che ne giustificano l'istituzione;
  - c) risorse finanziarie e strumentali;
  - d) elenco dei docenti o altro personale di cui al comma 1;
  - e) sede amministrativa;
  - f) durata del Centro;

g) organi e funzioni.

### **ART. 3**

#### **Centri Interuniversitari**

1. Al fine di favorire la collaborazione scientifica tra docenti di diverse Università o l'erogazione di servizi di supporto alla didattica e alla ricerca di interesse comune, l'Università di Siena può proporre la costituzione di Centri Interuniversitari di Ricerca o aderire a Centri già esistenti in altri Atenei anche stranieri.

2. Per i Centri Interuniversitari con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Siena, nell'atto costitutivo devono essere indicati:

- a) denominazione del Centro Interuniversitario;
- b) ragioni scientifiche, organizzative, di economicità e sinergia delle risorse che ne giustificano l'istituzione;
- c) risorse finanziarie e strumentali e regime amministrativo-contabile;
- d) elenco del personale aderente al Centro, con l'indicazione dell'Università di appartenenza;
- e) sede amministrativa;
- f) durata del Centro;
- g) organi e funzioni.

3. L'adesione a Centri Interuniversitari già esistenti deve essere deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture interessate.

### **ART. 4**

#### **Centri di Servizi di Ateneo**

1. I Centri di Servizi di Ateneo sono strutture finalizzate all'organizzazione ed all'erogazione di servizi strumentali all'attività istituzionale. Essi possono essere istituiti su proposta dell'Amministrazione Universitaria o, limitatamente alle finalità coerenti con le rispettive attività, di strutture didattiche o scientifiche.

2. Nella proposta di istituzione devono essere indicati:

- a) denominazione del Centro;
- b) finalità organizzative, di supporto e strumentali a specifiche attività istituzionali dell'Ateneo;
- c) risorse finanziarie e strumentali;
- d) personale assegnato;
- e) sede;
- f) organi e funzioni.

### **ART. 5**

#### **Organi**

1. Sono organi necessari dei Centri Interdipartimentali e Interuniversitari con sede amministrativa a Siena:

- a) Consiglio Direttivo o Comitato Tecnico-Scientifico;
- b) Direttore.

2. Per i Centri di Servizi di Ateneo, sono organi necessari:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Direttore.

3. I Regolamenti dei Centri possono prevedere l'eventuale sottoarticolazione in sezioni.

#### **ART. 6**

##### Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo/Comitato tecnico-scientifico

1. I Consigli Direttivi o Comitati tecnico-scientifici svolgono funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell'attività dei Centri oltre che di verifica dell'attività svolta dai medesimi.
2. Nei Consigli Direttivi/Comitati tecnico-scientifici deve essere assicurata la rappresentanza di tutte le componenti operanti nei Centri, compresi eventuali soggetti esterni all'Ateneo.
3. Al fine di consentire un miglior funzionamento dei Centri, i Consigli Direttivi/Comitati tecnicocientifici devono essere di norma composti da un numero di membri non superiore a sette, e per i Centri Interdipartimentali non inferiore al numero dei Dipartimenti che hanno aderito ai Centri, designati dai rispettivi Consigli.
4. Eventuali ulteriori compiti dei Consigli Direttivi/Consigli tecnico-scientifici, correlati a particolari finalità da perseguire, possono essere indicati nell'atto istitutivo del singolo Centro.
5. Per i Centri di servizi di Ateneo il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore e da tre membri esperti, di cui almeno due appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, designati congiuntamente dal Rettore e dal Direttore Amministrativo.

#### **ART. 7**

##### Nomina e funzioni del Direttore/Presidente

1. Il Direttore dei Centri Interdipartimentali e Interuniversitari è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è nominato con Decreto Rettorale. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.
2. Il Direttore:
  - a) rappresenta il Centro;
  - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  - c) svolge funzioni propositive;
  - d) dà attuazione alle delibere del Consiglio medesimo;
  - e) è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro;
  - f) provvede all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione;
  - g) è consegnatario dei beni mobili del Centro e ne risponde ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Direttore può essere sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da lui stesso designato.
4. Eventuali ulteriori compiti del Direttore sono individuati nell'atto costitutivo del singolo Centro, anche in base a particolari finalità da perseguire.
5. Nei Centri di servizi di Ateneo il Presidente è nominato dal Rettore per la durata di tre anni e può essere riconfermato.
6. Il Presidente:
  - a) rappresenta il Centro
  - b) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
  - c) svolge funzioni propositive;
  - d) redige la relazione annuale di cui all'art. 10
7. Nei Centri di Servizi di Ateneo il Direttore è scelto tra il personale tecnico-amministrativo ed è nominato dal Rettore su proposta del Direttore Amministrativo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato
6. Il Direttore:

- a) dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
- b) è responsabile della gestione amministrativo-contabile;
- c) provvede agli atti di ordinaria amministrazione del Centro;
- d) è consegnatario dei beni mobili del Centro e ne risponde ai sensi delle disposizioni vigenti.

## **ART. 8**

### Risorse finanziarie

1. Per il funzionamento, i Centri possono disporre dei seguenti fondi:

- a) Contributi per il funzionamento erogati dalle strutture interessate;
- b) Assegnazioni per attrezzature scientifiche;
- c) Assegnazioni per la ricerca;
- d) Contributi di enti e di privati versati anche a titolo di liberalità;
- e) Finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca o consulenza;
- f) Quote provenienti da prestazioni a pagamento o da altro legittimo titolo;
- h) Ogni altro contributo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all'attività del Centro.

## **ART. 9**

### Gestione amministrativo-contabile

1. Per i Centri Interuniversitari con sede amministrativa presso l'Università di Siena, la gestione amministrativo-contabile avviene a norma del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Siena. Per quelli con sede in altri Atenei i fondi vengono gestiti dall'Amministrazione universitaria per la quota spettante.

2. Nei Centri Interdipartimentali, la gestione amministrativo-contabile dei fondi è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro, ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Siena. I fondi a disposizione dei Centri suddetti, contabilizzati nel bilancio del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate a ciascun Centro.

3. I Centri di Servizi di Ateneo vengono gestiti direttamente dall'Amministrazione Universitaria.

## **ART. 10**

### Relazione annuale

1. Al termine di ogni anno il Direttore dei Centri Interdipartimentali e Interuniversitari presentano al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta. Tale relazione, viene trasmessa al Rettore che, per il monitoraggio dell'attività del Centro, la pone all'attenzione del Senato Accademico che, qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 1 comma 3, può deliberare la disattivazione del Centro.

## **ART. 11**

### Personale

1. I Centri Interdipartimentali e Interuniversitari possono proporre la stipula di contratti a tempo determinato con personale dotato di professionalità necessarie per la realizzazione di specifici progetti, con l'indicazione delle proprie risorse a tale fine destinate.

2. I Centri di cui al comma 1 possono utilizzare il personale tecnico e amministrativo delle strutture didattiche e scientifiche interessate, previo accordo con i relativi Direttori. In tal caso, la

corresponsione di eventuali emolumenti accessori avverrà nell'ambito delle risorse del Centro e secondo le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva decentrata.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, i Centri di Servizi di Ateneo oltre che di personale tecnico e amministrativo – assegnato secondo la normativa di Ateneo – possono avvalersi anche dell'apporto di studenti, di tutori.

### **Art. 12**

#### **I Centri di Servizi di Facoltà**

1. I Centri di Servizi di Facoltà sono istituiti secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università di Siena.

2. Le finalità, gli organi e le norme di funzionamento del singolo Centro sono disciplinate con apposito regolamento da allegare alla proposta di istituzione del Centro medesimo.

### **ART. 13**

#### **Norme finali e transitorie**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai Centri Interuniversitari con sede in altri Atenei in quanto compatibili.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Siena ed ogni altra disposizione di carattere generale in materia.